



Bruxelles, 14 ottobre 2020
(OR. en)

11351/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0271(NLE)**

**MAR 120
OMI 46
ENV 592
CLIMA 231**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	11270/20
n. doc. Comm.:	ST 11143/20
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75 ^a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102 ^a sessione in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione – Adozione

INTRODUZIONE

1. Il 28 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto.

2. La proposta intende modificare la decisione (UE) 2020/721 del Consiglio¹ al fine di includervi la posizione dell'Unione in riferimento all'approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione. La circolare dovrebbe essere approvata congiuntamente dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella sua 102^a sessione (MSC 102) dal 4 all'11 novembre 2020 e dal comitato per la protezione dell'ambiente marino nella sua 75^a sessione (MEPC 75) dal 16 al 20 novembre 2020.
3. L'approvazione della circolare MSC-MEPC.5 sarebbe in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

4. Il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta il 30 settembre e il 7 ottobre 2020. In quest'ultima riunione il gruppo ha raggiunto un accordo sul testo.
5. La Commissione ha espresso timori su alcune modifiche apportate alla sua proposta iniziale e ha annunciato l'intenzione di formulare una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio.
6. In seguito all'accordo raggiunto in sede di gruppo, il testo del progetto di decisione del Consiglio è stato messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.

¹ Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75^a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102^a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell'annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio (GU L 171 del 2.6.2020, pag. 1).

² Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

CONCLUSIONE

7. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare e approvare il progetto di decisione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 11340/20 INIT, e a trasmetterlo al Consiglio per adozione.
8. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.
